

# Innovation Factory srl in liquidazione

## Modello Organizzativo, di gestione e controllo

### (Ex D.Lgs. 231/2001)

VERSIONE	DATA	MODIFICHE AGGIORNAMENTI
1	Gennaio 2019	Prima emissione
2	Marzo 2020	Prima revisione/aggiornamento
3	Marzo 2021	Seconda revisione/aggiornamento
4	Marzo 2022	Aggiornamento
5	Ottobre 2023	Aggiornamento

## Sommario

Premesse .....	3
<b>I. PARTE GENERALE .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Il profilo di Innovation Factory .....</b>	<b>3</b>
1.1. Il modello di governance .....	4
1.2. La struttura organizzativa attuale .....	4
<b>2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo .....</b>	<b>4</b>
2.1. Gli elementi del Modello .....	4
2.2. Organismo di vigilanza (ODV) .....	5
2.3. Destinatari .....	5
2.4. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello .....	5
2.5. Flussi informativi e di comunicazione .....	6
2.6. Comunicazione del Modello e formazione sul contenuto del Modello .....	6
3. Gestione delle risorse finanziarie .....	6
4. Segnalazioni ex art. 6, comma 2 bis .....	6
5. Segnalazioni whistleblowing .....	6
6. Sistema sanzionatorio .....	8
6.1 Violazione del Modello e del Codice di comportamento .....	9
6.2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti .....	9
6.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori .....	10
6.4 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società .....	10
6.5 Sanzioni disciplinari relative alle segnalazioni ex art. 6 .....	10
<b>II. PARTE SPECIALE .....</b>	<b>12</b>
7. Analisi del rischio .....	12
7.1 Ambito Normativo .....	12
7.2 Ambito operativo .....	13
8. Valutazione del livello del rischio .....	13
9. Misure per la gestione del rischio .....	14
9.1 Le misure primarie .....	14
9.2 Le misure secondarie .....	15
9.3 Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ex d.lgs. 231/01 .....	16



## Premesse

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti apicali) e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati (cosiddetti soggetti sottoposti ad altrui direzione)”. Tale responsabilità non sostituisce quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito ma si aggiunge ad essa e mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio della commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali ad esempio la sospensione o revoca di licenze e concessioni, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La preventiva adozione di un modello di organizzazione e gestione, qualora efficacemente applicato, può sollevare l’ente dalle responsabilità di eventuali illeciti commessi dai soggetti sopraindicati.

Pertanto, IF adotta il presente “Modello”, inteso come l’insieme delle soluzioni organizzative, del sistema gestionale e del sistema dei controlli interni della Società, rivalutati e rivisti in funzione dell’obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01.

Il Modello si articola in 2 parti:

- I. Parte generale
- II. Parte speciale

## I. PARTE GENERALE

### 1. Il profilo di Innovation Factory

Innovation Factory (di seguito anche IF), società in house dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park, nasce nel 2006 con la finalità di sviluppare e gestire un programma integrato per la creazione di imprese innovative basate sulla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta presso le Università, gli Enti di ricerca e presso le imprese della Regione Friuli Venezia Giulia.

Dal 2013 è un incubatore certificato per start up innovative ai sensi della L. 221/2012.

Con delibera dell’Assemblea dei Soci del 01 febbraio 2023 IF è stata posta liquidazione.

Le informazioni di carattere generale relative a IF sono riportate nella sottostante tabella:

Ragione sociale	Innovation Factory srl in liquidazione
Sede Legale/Operativa	Trieste - Padriciano, 99 – 34149
Cod. Fiscale/P. Iva	01103880322
Numero REA	TS - 124783
Capitale Sociale	57.000,00 Euro
CCNL applicato	Commercio e Terziario
Posizione INPS	8503617110
Posizione INAIL	014398874
Sito Web	<a href="http://www.innovationfactory.it">www.innovationfactory.it</a>

### **1.1. Il modello di governance**

Dal 10 febbraio 2023 la procedura di liquidazione è divenuta esecutiva. Gabriella Magurano è stata nominata Liquidatore. Al Liquidatore sono attribuiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei Soci.

L'organo di controllo, nominato dal Socio Unico, è costituito dal Sindaco Unico con funzioni di revisione legale.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono disciplinate dalle disposizioni di legge, dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni del Codice.

### **1.2. La struttura organizzativa attuale**

Attualmente, anche per gli effetti del D.Lgs. 175/2016 in tema di partecipazioni pubbliche, IF è dotata di una struttura organizzativa e operativa dalle dimensioni particolarmente ridotte.

L'attività di gestione sociale è affidata al Liquidatore.

Tutti gli adempimenti relativi alla segreteria tecnica organizzativa dell'incubatore sono svolti da un dipendente a tempo indeterminato al quale è attribuita anche la funzione di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione. L'attività attuale di IF è limitata a quella relativa alla liquidazione della società.

## **2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo**

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello) viene adottato in funzione delle previsioni di cui al D.Lgs. 8.6.2001 n. 231, con la finalità di prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e di scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio rispetto agli illeciti descritti dagli artt. 24 – 25 *terdecies*.

Il presente Modello considera l'attuale dimensione organizzativa e l'attività liquidatoria di IF, come prescritto dall'art. 7, comma 3 della disciplina normativa indicata.

Il Modello è adottato dall'organo amministrativo al quale, in considerazione delle piccole dimensioni societarie, sono affidati i compiti di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello nonché di adottare eventuali aggiornamenti e/o integrazioni che dovessero rendersi necessari, ex art. 6 comma 2 lettera b) e comma 4 D.Lgs. 231/2001.

L'introduzione a livello legislativo di nuove fattispecie di reato di interesse per IF, significative modifiche dell'assetto societario o la revisione delle procedure richiamate nel Modello daranno luogo, esemplificativamente, all'esigenza di operare un tempestivo aggiornamento del Modello.

### **2.1. Gli elementi del Modello**

Il Modello ha costituito anche elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione emanato da IF, ai sensi della L. 190/2012 e delle determinazioni ANAC - delibera n. 1134 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". A seguito delle modifiche richieste dall'ANAC, IF ha deciso di integrare il

Modello con il Piano Triennale Anticorruzione prevedendo una apposita sezione all'interno del Modello di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ex D.lgs. 231/01.

Le disposizioni del Modello sono inoltre parte del sistema che complessivamente disciplina l'attività di IF e costituito da Statuto, Codice di comportamento, CCNL e Regolamenti interni.

## **2.2. Organismo di vigilanza (ODV)**

Le funzioni di ODV sono esercitate, in forma monocratica, da un professionista esterno cui compete:

- vigilare e controllare l'osservanza e l'attuazione del Modello da parte dei destinatari
- gestire le informazioni ricevute in merito al Modello
- monitorare le iniziative di formazione, diffusione e comprensione del Modello
- proporre adattamenti e aggiornamenti del Modello organizzativo

## **2.3. Destinatari**

Le regole contenute nel presente Modello e nel Codice di comportamento si applicano a tutti coloro i quali svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima.

Il Modello e il Codice si applicano, inoltre, a tutti i dipendenti di IF nonché, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati presupposto.

I destinatari del Modello e del Codice di comportamento sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione dei medesimi.

## **2.4. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello**

Il Liquidatore ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza della Società, nell'ambito dei poteri a esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e dall'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la potestà di formulare al Liquidatore proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello e ha il dovere di segnalare in forma scritta e tempestivamente, o quanto meno nella relazione periodica, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Liquidatore, anche su proposta e, comunque, previa consultazione dell'ODV, quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società;
- rilevanti cambiamenti nelle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura del Liquidatore qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. L'ODV è tempestivamente informato delle modifiche, degli aggiornamenti, delle integrazioni e delle nuove procedure operative.

## **2.5. Flussi informativi e di comunicazione**

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a comunicare al Liquidatore e all'ODV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. Tutti i destinatari del Modello, inoltre, possono chiedere chiarimenti all'ODV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, delle procedure di attuazione dello stesso e del Codice di comportamento.

Periodicamente, e almeno ogni 6 mesi, l'ODV informa il Liquidatore, il Sindaco Unico e il RPTC in merito all'attività di vigilanza svolta.

In base alle indicazioni dell'ANAC (cfr.: delibera 1134/2017, pag. 23) deve essere assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi ex 231/2001 e di quelli ex L. 190/2012, nonché "tra le funzioni del RPTC e quelle dell'ODV, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile".

## **2.6. Comunicazione del Modello e formazione sul contenuto del Modello**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di IF garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle norme di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'adozione del Modello e i relativi aggiornamenti sono comunicati a tutti i destinatari del Modello stesso al momento dell'approvazione.

Il Modello viene pubblicato nella sua versione integrale sul sito web di IF e comunicato con le modalità già indicate nel Codice di comportamento.

## **3. Gestione delle risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie ex art. 6, comma 2, lettera c) D.Lgs. 231/2001 per le attività finalizzate ad impedire la commissione dei reati presupposto sono gestite dall'organo amministrativo cui sono attribuiti anche i compiti ex art. 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.

Le modalità della gestione delle risorse necessarie a realizzare le misure precauzionali sono indicate nella determina adottata dall'organo amministrativo con il parere favorevole dell'organo di controllo.

## **4. Segnalazioni ex art. 6, comma 2 bis**

Ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 231/2001 è assicurata la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità di IF, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del medesimo Decreto o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione o del Codice di comportamento di IF.

Le segnalazioni potranno essere inoltrate attraverso il canale informatico attualmente dedicato e costituito dalla casella di posta elettronica [odv@innovationfactory.it](mailto:odv@innovationfactory.it) consultabile esclusivamente dall'OdV. È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante in tutte le attività di gestione e verifica della segnalazione anche mediante il dovere al segreto imposto a tutti i gestori della segnalazione.

## **5. Segnalazioni whistleblowing**

Il D.Lgs. 24/2023 (cd. Decreto Whistleblowing) impone anche ai cd. soggetti del settore pubblico di adottare canali di segnalazione interni degli illeciti ed un Regolamento che ne disciplini le modalità d'utilizzo, la procedura di segnalazione e le misure di protezione dei soggetti segnalanti.

IF, in qualità di società in house che rientra nella definizione di "soggetto del settore pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 24/2023, istituisce un canale di segnalazione interno e adotta il "Regolamento relativo alla procedura di segnalazione degli illeciti (Whistleblowing)", in conformità alla normativa vigente.

Oggetto di segnalazione sono tutte le violazioni definite all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 23/2023, di seguito sinteticamente riportate:

- illeciti amministrativi, contabili, civile o penali anche non rientranti nelle altre categorie di violazioni
- illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel menzionato allegato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- illeciti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- tutti gli atti e comportamenti che vanificano gli obiettivi e le finalità della normativa europea sopra menzionata.

Per una più specifica ed esaustiva individuazione della disciplina del diritto dell'Unione europea rilevante ai fini del D.Lgs. 23/2023, si rinvia all'Allegato 1 delle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", approvate con Delibera ANAC n° 311 del 12 luglio 2023.

I soggetti segnalanti cui si applicano le misure di protezione vengono individuati nei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori che prestano la propria attività collaborativa presso l'ente, fornitori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di mero fatto (art. 3 del D.Lgs. 23/2023).

In ottemperamento a quanto disposto dall'art. 4, comma 5, D.Lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna viene affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (cd. Gestore della segnalazione). Si evidenzia che il Gestore della Segnalazione non ha poteri disciplinari né sanzionatori, che rimangono in capo agli organi competenti.

Il canale di segnalazione interno adottato da IF garantisce la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il Regolamento adottato, oltre a disciplinare la procedura di trasmissione e gestione della segnalazione, regola le misure di protezione previste a favore del soggetto segnalante (in particolare, il divieto di misure di ritorsione) e le tutele di cui può beneficiare il soggetto segnalato.

Il trattamento e la conservazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 23/2023, viene disciplinato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy").

Il Segnalante, alle condizioni normativamente indicate, può adoperare il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC e disciplinato dagli artt. 6 e segg. D.Lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

Per quanto concerne la disciplina specifica del canale di segnalazione esterno e le divulgazioni pubbliche, si rinvia al Decreto Whistleblowing e alle Linee Guida di ANAC, in quanto trattasi di forme di tutela che esulano dal Regolamento adottato da IF e di cui pertanto si riporta di seguito una breve sintesi.

il Segnalante può ricorrere al canale esterno di segnalazione istituito da ANAC per effettuare la Segnalazione esclusivamente qualora si verifichino una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 23/2023, accomunate dall'impossibilità di ottenere tutela, in astratto o in concreto, tramite il canale di segnalazione interno.

A condizioni simili, il soggetto segnalante può effettuare divulgazioni pubbliche ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 23/2023.

IF rimane incaricata di mantenere le interlocuzioni con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC, nonché la gestione di attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche.

## 6. Sistema sanzionatorio

Gli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono che l'efficace attuazione del Modello idoneo a garantire l'esenzione da responsabilità della società implica, quale elemento necessario, l'introduzione all'interno del Modello stesso, di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Il sistema disciplinare di seguito delineato è un sistema autonomo di misure finalizzato a presidiare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello e del Codice di comportamento, radicando nel personale aziendale, nei componenti degli organi sociali e in chiunque collabori a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualunque violazione delle regole stabilite per il corretto svolgimento dell'attività aziendale.

La società ha creato un sistema disciplinare che prevede:

- una graduazione delle sanzioni applicabili in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati;
- la punizione di tutte le infrazioni del Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un Sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali. Tuttavia, qualora la violazione commessa configuri anche un'ipotesi di reato oggetto di contestazione da parte



dell’Autorità Giudiziaria e la Società non sia in grado con gli strumenti di accertamento a sua disposizione di pervenire a una chiara ricostruzione dei fatti, essa potrà sospendere il procedimento disciplinare e attendere l’esito degli accertamenti giudiziari.

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell’ODV che svolge, altresì, una funzione consultiva nel corso del suo intero svolgimento.

In particolare, l’ODV, acquisita la notizia di una violazione o di una presunta violazione del Codice di Comportamento o del Modello, si attiva immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede.

## **6.1 Violazione del Modello e del Codice di comportamento**

Costituiscono infrazioni tutte le violazioni, realizzate anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle prescrizioni del presente Modello, delle relative procedure di attuazione, nonché le violazioni delle previsioni del Codice di comportamento.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che costituiscono infrazione:

- la redazione in modo incompleto o non veritiero di documentazione prevista dal presente Modello e dalle relative procedure di attuazione;
- l’agevolazione della redazione, da altri effettuata in modo incompleto e non veritiero, di documentazione prevista dal presente Modello e dalle relative procedure di attuazione.

## **6.2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti**

Il Codice di comportamento e il Modello costituiscono un complesso di norme alle quali il personale dipendente di IF deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 del codice civile e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito, “CCNL”) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

IF applica il Contratto Collettivo Nazionale Commercio e Terziario.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Codice di comportamento, del Modello e delle sue procedure di attuazione, costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, infrazioni, comportanti la possibilità dell’instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro che abbiano commesso una violazione del Codice di comportamento, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e, ove necessario, con l’osservanza delle procedure di cui all’art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l’entità delle sanzioni irrogabili saranno determinati in base ai seguenti criteri:

- gravità delle violazioni commesse;
- mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;

- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dal CCNL di riferimento.

Se viene accertata la violazione da parte di un dipendente della Società (intendendo ogni soggetto legato a IF da un rapporto di lavoro subordinato), l'ODV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavori dipendenti sono quelle previste dal CCNL:

rimprovero verbale o scritto, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione, licenziamento con preavviso (per giustificato motivo), licenziamento senza preavviso (per giusta causa).

### **6.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori**

IF valuta con estremo rigore ogni violazione del presente Modello realizzata da coloro che rivestono i ruoli di vertice in seno alla Società, e che, per tale ragione, sono più in grado di orientare l'etica aziendale e l'operato di chi opera nella Società ai valori di correttezza, legalità e trasparenza.

Nell'ipotesi di violazioni da parte di un amministratore:

- l'OdV o il Sindaco Unico richiedono al Liquidatore di convocare l'assemblea;
- in caso di inerzia, l'Assemblea è convocata dal Sindaco Unico, anche su richiesta dell'ODV;
- il Sindaco Unico presenta una dettagliata relazione in merito alle violazioni accertate e invita l'Assemblea ad adottare le conseguenti decisioni/provvedimenti.

Nei confronti dell'amministratore che abbia commesso una violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, l'Assemblea può applicare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo, ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile; revoca, totale o parziale, delle eventuali procure;
- nei casi più gravi, e comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti dell'amministratore, revoca della carica.

### **6.4 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società**

In relazione a collaboratori e soggetti esterni che operano su mandato della Società, IF applica clausole contrattuali di salvaguardia in caso di violazioni, da parte degli stessi, del Codice di comportamento, del Modello e delle relative procedure attuative.

Le clausole potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse siano tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del soggetto responsabile delle violazioni, la risoluzione e la caducazione degli effetti del rapporto.

### **6.5 Sanzioni disciplinari relative alle segnalazioni ex art. 6**

In relazione a fatti direttamente o indirettamente collegati alle segnalazioni, non potranno essere adottati nei confronti del segnalante, atti, provvedimenti o sanzioni tali da costituire ritorsione o discriminazione. La mancata osservanza delle disposizioni e delle misure di tutela del segnalante costituisce una rilevante violazione del Modello e del Codice alla quale consegue l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità.



Le medesime sanzioni saranno applicate nei confronti dei responsabili di segnalazioni infondate effettuate dolosamente o con accertata colpa grave.

## II. PARTE SPECIALE

### 7. Analisi del rischio

L'individuazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere realizzate le condotte rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 per IF è fondata sui criteri di seguito indicati.

#### 7.1 Ambito Normativo

La disciplina normativa individua la responsabilità amministrativa degli enti ex art. 1 D.Lgs. 8/6/2001 nr. 231 in relazione ai reati ivi previsti:

- Art. 24 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- Art. 24 bis - delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24 ter - delitti di criminalità organizzata
- Art. 25 – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- Art. 25 bis - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Art. 25 bis.1 - delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 25 ter - reati societari
- Art. 25 quater - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 25 quater.1 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 25 quinquies - delitti contro la personalità individuale
- Art. 25 sexsies - abusi di mercato
- Art. 25 septies - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 25 octies - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Art. 25 octies.1 - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 25 novies - delitti in materia di violazione del diritto di autore
- Art. 25 decies - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 25 undecies – reati ambientali
- Art. 25 duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 25 terdecies – razzismo e xenofobia
- Art. 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Articolo 25 quinquiesdecies - reati tributari
- Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando
- L. n. 146/2006 – Reati transnazionali
- Art. 26 – delitti tentati

## 7.2 Ambito operativo

L'attuale ambito operativo di IF consiste nelle attività funzionali alla gestione dell'incubatore certificato, strumento di supporto e sviluppo di imprese innovative ai sensi del D.Lgs. 221/2012.

Le attività operative strettamente indispensabili alla gestione dell'incubatore comportano, la gestione delle risorse umane, il conferimento degli incarichi e l'acquisizione delle forniture e dei beni necessari ad erogare i servizi.

Le attività specifiche, volte a favorire la creazione, lo sviluppo e la competitività delle imprese sono descritte sub 1 da a) a m) della parte generale.

Ai fini dell'analisi in oggetto, le attività si sostanziano nelle seguenti categorie:

- Gestione delle risorse umane (reclutamento, avanzamento carriera, autorizzazioni, ...);
- Conferimento incarichi;
- Acquisizione di forniture e/o servizi;
- Gestione delle attività dell'incubatore;
- Gestione contenzioso;
- Gestione delle partecipazioni;
- Rapporti istituzionali (l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park);
- Redazione bilancio (gestione contabilità, attività di fatturazione attiva/passiva, versamento oneri tributari).

## 8. Valutazione del livello del rischio

L'ambito dei reati presupposto sopra indicati (sub 6.1) è manifestamente più ampio rispetto a quello delle attività attualmente svolte da IF.

Con riferimento alle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 24 ter, 25 bis, 25 bis.1, 25 quater, quinquies, sexies e octies non risultano rivelabili apprezzabili rischi di commissione.

Le condotte previste dalle norme, infatti, risultano del tutto incompatibili con quelle relative all'attività della Società.

In ogni caso, rispetto all'ipotetico rischio di commissione dei reati indicati risultano ampiamente adeguate, anche in considerazione della minima probabilità di verifica, le misure primarie di prevenzione successivamente indicate.

In reazione alle attività svolte da IF e sopra descritte, risultano invece apprezzabili i rischi di commissione delle categorie di reati indicati negli artt. 24, 24 bis, 25, 25 ter e 25 septies.

La valutazione è stata effettuata suddividendo in 6 macro-categorie l'attuale attività di IF.

Per ogni categoria è stata valutata la probabilità di verifica di ciascuna delle individuate fattispecie incriminatrici. L'analisi e la valutazione sono descritte nella sottostante tabella:

PROCESSO	FATTISPECIE DI REATO IPOTIZZATE				ART. 25decies (induzio.)
	Artt. 24, 25, 25 octies (PA-Patrimonio)	Art. 25 ter (Societari) Articolo 25 quinquiesdecies (Tributari)	Art. 24 bis (Informatici)	Art. 25 septies (Sicurezza lav)	
GESTIONE RISORSE UMANE	1/2	1/2	1	1/2	2/3
CONFERIMENTO INCARICHI	2/3	1/2	1	1/2	2/3
ACQUISIZIONE FORNITURE E	2/3	1/2	1	1/2	1
GESTIONE ATTIVITA' INCUBATORE	3/4	1/2	1	1/2	2/3
GESTIONE PARTECIPAZIONI	3/4	1/2	1	1/2	2/3
RAPPORTI ISTITUZIONALI	1/2	1/2	1	1/2	2/3
REDAZIONE BILANCIO	1/2	1/2	1	1	1
CONTABILITÀ, FATTURAZIONE, TRIBUTI	3/4	1/2	1	1	2/3
CONTENZIOSO	3/4	1/2	1	1	2/3

Legenda indice probabilità: 1 molto bassa – 2 bassa – 3 media – 4 elevata – 5 molto elevata

## 9. Misure per la gestione del rischio

La prevenzione del rischio di commissione dei reati oggetto della precedente valutazione è realizzata mediante l'adozione di misure primarie – generali e di misure secondarie – specifiche. Il quadro viene poi completato dalle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ex d.lgs. 231/01.

### 9.1 Le misure primarie

Costituiscono misure primarie di prevenzione i seguenti atti e documenti:

- Statuto
- Codice di comportamento
- Regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi
- Regolamento interno per il reclutamento del personale
- CCNL
- Disposizioni contrattuali per rendere vincolante il Codice di comportamento
- Adozione misure integrative al Modello 231 con finalità di prevenzione della corruzione
- Adozione del sistema "Amministrazione Trasparente"
- Disciplina "accesso civico semplice e generalizzato" come indicato nelle misure integrative anticorruptive
- Disciplina Whistelblowing
- D.Lgs. 175/2016
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
- D.Lgs. 36/2023

## 9.2 Le misure secondarie

Costituiscono misure secondarie che integrano quelle primarie:

- **Con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio** (artt. 24 e 25) e con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)
  - la necessaria condivisione e approvazione da parte dell'organo amministrativo di ogni procedimento relativo alle attività individuate nell'analisi del rischio (in considerazione dell'oggettiva impossibilità strutturale di realizzare una procedura di rotazione degli incarichi);
  - il sistema di verifica delle situazioni di incompatibilità o ostative al conferimento degli incarichi di collaborazione e/o consulenza;
  - la procedura di verifica e controllo da parte del Socio Unico Area Science Park in merito alle operazioni relative alle partecipazioni;
  - le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e in particolare l'attivazione di una specifica casella di posta elettronica denominata "segnalazioni@innovationfactory.it" consultabile esclusivamente dal RPTC e dall'AU, adeguatamente pubblicizzata sul sito di IF, finalizzata a
    - ricevere segnalazioni, con garanzia di riservatezza, di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione o del Codice di comportamento di IF, da parte di soggetti che a qualunque titolo entrino in contatto con IF;
    - dare concreta attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. 24/2023 (whistleblowing).
- **Con riferimento ai reati societari e ai reati tributari** (art. 25 ter e 25 quinquedecies)
  - affidamento della gestione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili a professionisti esterni alle condizioni indicate (Modello, Codice);
  - l'attribuzione delle funzioni di ODV in forma monocratica ad un professionista esterno;
  - controllo a campione degli adempimenti tributari e della fatturazione attiva/passiva.
- **Con riferimento ai reati informatici** (art. 24 bis)
  - l'adozione del sistema /regolamento di privacy;
  - la nomina della dott.ssa Alessandra Castellani quale D.P.O.;
  - l'attribuzione al Liquidatore delle funzioni di responsabile del trattamento dati;
  - l'accordo per la gestione e manutenzione della rete informatica perfezionato con Area Science Park, mediante il quale è previsto un controllo costante del sistema hardware – software anche al fine di rilevare eventuali anomalie rilevanti rispetto alla commissione delle fattispecie oggetto di valutazione.
- **Con riferimento ai reati connessi alla violazione delle norme della sicurezza sul lavoro** (art. 25 septies)

Tenuto conto della messa in liquidazione della società, dell'attività residuale svolta da IF, il Liquidatore non ha ritenuto di nominare un R.S.P.P.
- **Con riferimento ai reati induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25 decies)
  - affidamento e gestione degli incarichi a professionisti esterni;
  - verifica delle situazioni di incompatibilità o ostative al conferimento degli incarichi di collaborazione e/o consulenza;

- verifica andamento del contenzioso anche tramite report consulenti.

### **9.3 Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ex d.lgs. 231/01**

La presente sezione del MOG si sostituisce al PTPC, anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC, viene pubblicata in un'apposita sezione, ed ha come scopo la piena integrazione degli adempimenti in materia anticorruzione e trasparenza introdotti dalla l. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione nonché degli adempimenti previsti dal d.lgs. 39/2013 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico» nel contesto del MOG adottato dalla Società con determina dell'AU del 27 marzo 2019.